



## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 82 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.M. n. 119 del 4.4.2000;

VISTO la Legge 266/2005 art. 1 comma 54 che stabilisce che "Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
- c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita."

VISTA il parere della Corte dei Conti - Sezione riunite in sede di controllo n. 1 del 12/01/2012 che al punto conclusivo stabilisce che "5. Ritengono, dunque, conclusivamente queste Sezioni Riunite che, all'attualità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi.

Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il DL n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei

compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito.”

VISTA la L. 234/2021 art. 1 commi 583-586 “583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 e' adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A

decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.”

RILEVATO che il Comune di Noasca ha una popolazione inferiore a 3000 abitanti al 31/12/2021;

DATO ATTO che con propria Deliberazione n. 1 del 12.02.2021 l'indennità di funzione mensile del Sindaco, è stata determinata, con decorrenza dal 01.01.2021, in € 1.659,00, dimezzata al 50% pari ad € 829,68;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 82 comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 l'indennità viene dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto aspettativa;

RILEVATO che il Sindaco attualmente risulta essere lavoratore dipendente non in aspettativa;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra di determinare, con decorrenza 01.01.2022, l'indennità mensile di funzione del Sindaco, nella misura di € 1.906,00, ridotta del 50% ad € 953,00 che l'aumento pari ad euro 123,32 x 13 mensilità = 1.603,16 risulta essere parzialmente coperto dal contributo di cui al comma 586 dell'art. 1 della L. 234/2021;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16/04/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte, rispettivamente del Responsabile dell'Area Amministrativa e del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con voti unanimi favorevoli unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA :**

- 1) DI DICHIARARE tutto quanto in narrativa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) DI DETERMINARE, con decorrenza 01.01.2022, l'indennità mensile di funzione del Sindaco, nella misura di € 1.906,00, ridotta del 50% ad € 953,00;
- 3) DI DARE ATTO che la conseguente spesa aggiuntiva pari ad € 1.603,16 è finanziata parzialmente con contributo dello Stato, fatta eccezione per l'IRAP;
- 4) DI DARE ATTO che la cifra complessiva troverà copertura nel redigendo Bilancio di Previsione 2022-2024;

5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria per i conseguenti adempimenti;

6) DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**LETO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

Il Sindaco  
AIMONINO DOMENICO

*Domenico Aimonino*

Il Segretario Comunale  
COSTANTINO DOTT. GIUSEPPE

*Costantino Dott. Giuseppe*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 26 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14 FEB 2022 al 07 MAR 2022 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Noasca li 14 FEB 2022

Il Responsabile della Pubblicazione  
COSTANTINO DOTT. GIUSEPPE

*Costantino Dott. Giuseppe*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell'art.135, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Noasca li 14 FEB 2022

Il Segretario Comunale  
COSTANTINO DOTT. GIUSEPPE

*Costantino Dott. Giuseppe*

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA** 04 FEB 2022

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale  
COSTANTINO DOTT. GIUSEPPE

*Costantino Dott. Giuseppe*

VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012.  
**PARERE TECNICO FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GIORGIS Maria Domenica

VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012.  
**PARERE FINANZIARIO FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GIORGIS Maria Domenica

Il Segretario Comunale  
COSTANTINO DOTT. GIUSEPPE

*Costantino Dott. Giuseppe*